

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

Il Collegio composto da:

Luigi de Ruggiero - Presidente

Angiola Sbordone - Consigliere

Maria Caterina Chiulli - Consigliere/Relatore

SENTENZA

Letta alla udienza del 4 marzo 2015

Nella causa civile iscritta al n. 2177/2014 r.g.

Promossa da:

Ma.Pi., rappresentata e difesa dall'avvocato La.Ma., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale (...);

Appellante Contro

Gi.Ca., rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Pa.Bo. e Mo.Sc. del Foro di Varese, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Varese, piazza (...);

Appellato Conclusioni:

Per l'appellante: In totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità del signor Ca. per le ragioni di cui agli atti e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di 42.646,26, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella misura di Euro 200.000, ed a quelli danni morali cagionati a seguito della propria condotta integrante gli estremi del reato di cui all'articolo 570 codice penale.

Per l'appellato: Respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata

Ritenuto di decidere, come da verbale dell'udienza del 19 novembre 2014, ai sensi e nelle forme dell'art. 281 sexies cp.c.;

Ascoltati alla odierna udienza i procuratori delle parti, che hanno ribadito le rispettive conclusioni e difese;

Rilevato che la signora Ta., premesso di aver contratto matrimonio con il signor Gi.Ca. nel 1962 e di essersi da lui separata consensualmente nel 1995, rappresentava che in sede di separazione era

stato previsto che l'ex coniuge avrebbe costituito in suo favore un diritto di usufrutto sulla casa sita in Cusago, alla via (...);

che invece in data 22 luglio 2002 il figlio Ri.Ca. estrometteva l'attrice da tale abitazione e nell'immobile si trasferivano il convenuto con il predetto figlio, di talché l'attrice presentava denuncia nei confronti di entrambi; ne originava un procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni che si concludeva con una sentenza di patteggiamento nei confronti del figlio e di assoluzione nei confronti dell'ex marito;

che successivamente l'attrice si trasferiva nella casa coniugale di via (...), immobile che successivamente veniva venduto all'asta in quanto ipotecato;

che nel 2003 l'attrice aveva provveduto a chiedere al Tribunale di Milano un provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, in conseguenza del quale le era stato attribuito un assegno di mantenimento di Euro 150 mensili, aumentati successivamente in sede di divorzio a trecento Euro mensili; che la To. agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente al mancato trasferimento del diritto di usufrutto da parte dell'ex coniuge sull'immobile di via (...);

rappresentava di aver subito un danno dovuto alla violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570 codice penale da parte del Ca., domandando pertanto il risarcimento dei danni morali, di cui chiedeva il riconoscimento anche in relazione alle sofferenze psicologiche ed esistenziali subite a seguito del comportamento del predetto e delle molestie patite, al punto di riportare anche un peggioramento delle condizioni di salute, come attestato da un documentato stato di sofferenza cardiaca;

che il Tribunale respingeva la domanda;

che la Ta. proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, mentre il Ca. insisteva per la conferma della decisione del giudice di prime cure; l'appello risulta del tutto infondato;

quanto ai danni patrimoniali che si assumono conseguenti al mancato trasferimento dell'usufrutto dell'abitazione di via (...), si deve rilevare per un verso che all'impegno del convenuto di adoperarsi per la cessione dell'usufrutto in parola, corrispondeva dall'altra parte, a carico dell'appellante, la concessione dell'usufrutto sulla ex casa coniugale di via (...); che al momento della formalizzazione degli accordi la Ta. non si presentava davanti al notaio incaricato;

che la predetta circostanza non è mai stata contestata dalla appellante ed è riscontrata dalla missiva inviata dai figli alla madre in data 7 giugno 2002, ove gli stessi lamentavano negli stessi termini l'inadempienza della Ta.; che inoltre si deve rilevare come il Tribunale, in sede di modifica delle condizioni di separazione, in ragione del fatto che le originarie obbligazioni non erano state dalle parti adempiute e che di conseguenza l'attrice, la quale avrebbe dovuto godere di un immobile

invece si trovava nelle condizioni di doversi procurare una nuova abitazione, pagando le relative spese di canone e trasloco, condannava il Ca. al versamento della somma mensile di Euro 150, poi in sede di divorzio aumentata nell'importo di 300 mensili; risulta pertanto del tutto privo di riscontro che l'appellante abbia subito un ulteriore maggior danno rispetto a quello già valutato dal giudice della separazione con il decreto nel quale ha diversamente disciplinato le relazioni economiche tra le parti;

di talché nulla può essere attribuito a titolo risarcitorio posto che, essendo intervenuta la modifica in termini di equilibrativi da parte del Tribunale, non è più ravvisabile alcun ulteriore pregiudizio ai danni della Ta.;

come poi ha sottolineato il giudice di prime cure, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la cessazione del rapporto matrimoniale, anche se avviene con addebito, non è fonte di responsabilità risarcitoria (Cass. 9851/2005);

quindi nulla potrebbe essere riconosciuto all'appellante per pagamenti di canone e di altre spese;

anche le somme richieste per il risarcimento relativo a beni personali della predetta, che sarebbero stati lasciati nell'abitazione di via (...) e la cui perdita avrebbe costituito un danno, come sottolineato dal giudice di prime cure, tali beni non sono stati indicati né se ne conosce il valore, come pure l'effettiva perdita ed acquisizione da parte del coniuge nel momento dell'occupazione dell'abitazione di via (...);

quanto ai danni che sarebbero risultati conseguenti alle denunce presentate dalla attrice in relazione agli episodi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si deve rilevare che il Ca. è stato assolto dalla relativa imputazione, né vi sono elementi per ritenere che l'episodio in questione ed il comportamento del figlio Ri. siano stati istigati dal padre;

quanto alla richiesta di risarcimento dei danni per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento di cui alla pronuncia di divorzio, si tratta di ritardi nei versamenti che peraltro hanno riguardato un periodo molto limitato, dal maggio 2010 al giugno 2010 e poi dal gennaio 2011 al maggio 2011, arretrati poi saldati dall'ex coniuge, di talché nessuna contestazione di inadempimento, rilevato il limitato periodo e la scarsa rilevanza dello stesso, può essere considerata fonte di una pretesa risarcitoria; del tutto fantasiosa appare poi la richiesta di danni morali ed esistenziali nella somma di Euro 200.000, per le sofferenze conseguenti ad atti di molestie, non provate, da parte dell'ex coniuge, come pure prive di riscontri probatori sono le richieste risarcitorie relative a uno stato di prostrazione fisica e mentale patito a causa delle condotte illecite dell'ex marito, che avrebbe determinato uno stato di sofferenza cardiaca, rispetto al quale l'appellante non ha offerto alcun riscontro della riconducibilità dello stesso a stress psicofisici, né che tali pretese sofferenze possano essere in qualche modo poste in correlazione con condotte dell'ex coniuge;

al contrario si deve rilevare che dalla documentazione prodotta e valutata dal giudice di prime cure emergono dei rapporti complessi della Ta. anche con i figli, con i quali l'appellante aveva raggiunto un accordo, con scrittura privata dell'8 marzo 2004, in esecuzione del quale riceveva la complessiva somma di Euro 22.000 da Ri. e Cl. "anche per conto del padre Gi.Ca.", così impegnandosi la Ta. a "null'altro pretendere per nessun titolo o ragione dai signori Cl., Ri. e Gi.Ca."; che da quanto sopra rappresentato emerge con evidenza la totale infondatezza delle pretese dell'appellante, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;

ricordato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "... ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se... le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono

manifestamente infondate" (art. 126 D.P.R. 115/2002) e che "... il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave" (art. 136 co. 2 D.P.R. 115/2002);

considerato che la Corte Costituzionale, con ordinanza 17 luglio 2009, n. 220, ha tra l'altro riaffermato come sia dovuta la revoca del beneficio quando, a seguito del giudizio, risulti provato che la persona ammessa abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave;

che, nel caso specifico, la pretesa che l'interessata intendeva far valere in appello è apparsa manifestamente infondata e l'impugnazione è stata esercitata con colpa grave, dal momento che già la sentenza di primo grado aveva evidenziato le radicali carenze sia in fatto che in diritto della sua allegazione;

che, d'altra parte, neppure il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano di ammissione al patrocinio indica che sussistesse fumus e/o fondatezza dell'impugnazione;

che conseguentemente, il provvedimento deve essere revocato, e la revoca ha effetto retroattivo (art. 136 c. 3 D.P.R. 115/2002);

che al rigetto dell'appello ed alla statuizione che precede consegue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del grado di complessità della controversia in grado di appello, sulla base del DM 55/2014;

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

Respinge l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza numero 231/2014 del Tribunale di Milano.

Revoca il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in data 11/4/2014.

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellata, che si liquidano per il presente grado di giudizio in Euro 9515 per compensi professionali, oltre a Iva e Cpa, oltre spese generali al 15%.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del contributo unificato corrispondente al valore della controversia e dell'ulteriore importo allo stesso titolo dovuto ex articolo 13, comma uno quater D.P.R. 115/02, così come modificato dall'articolo uno, comma 17, L. 24/12/2012 n. 228.

Così deciso in Milano, il 4 marzo 2015. Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2015.